

STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO "H2NO"

ART. 1 COSTITUZIONE – SEDE – STRUTTURA

1. E' costituita in Pistoia, con sede legale in via Eugenio Montale, 24 un'associazione culturale di promozione sociale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata "CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE H2NO". Essa potrà costituire sezioni specialistiche e/o uffici di rappresentanza esterni alla sede e gestiti con appositi regolamenti approvati dall'assemblea dei soci.
2. Il Circolo Ricreativo Culturale H2NO si affilia all'ACSI Associazione Centri Sportivi Italiani, comitato di Pistoia, di cui ne recepisce integralmente statuto e regolamenti.

ART. 2 SCOPO

- 1 L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito nelle attività istituzionali promosse dall'associazione.
- 2 Essa si propone di diffondere e promuovere la conoscenza della musica, del cinema e della danza in tutte le sue varietà in tutti i modi possibili. Promuove altresì la solidarietà e l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali al fine di innalzare la qualità della vita.
- 3 In particolare l'associazione potrà:
 - a) organizzare corsi di avviamento alla musica;
 - b) istituire una sala prove da mettere a disposizione dei soci;
 - c) organizzare concerti, concorsi canori e/o musicali, o serate musicali a tema;
 - d) organizzare incontri a tema su argomenti proposti da soci;
 - e) corsi di avviamento alla danza e organizzazione di serata sul tema;
 - f) serate dedicate al cinema, soprattutto a quello d'autore, con la possibilità di approfondire i temi trattati dalle pellicole e il loro esame, anche attraverso dibattiti, discussioni o interventi di addetti del settore;
 - g) corsi di avviamento alla fotografia e l'organizzazione di concorsi fotografici;
 - h) Organizzare giornate dedicate all'aggregazione sociale a mezzo giochi leciti e/o intrattenimenti vari;
 - i) promuovere progetti di interscambio con altri circoli e/o associazioni in merito ad argomenti o programmi che possano interessare gli associati, anche con la possibilità di organizzare trasferte e viaggi per i soci;

l) realizzazione di pubblicazioni, riviste o pagine web riguardanti temi ed argomenti oggetto dell'attività dell'associazione ad esclusivo utilizzo dei soci;

m) ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi sociali.

4. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

5. Per il conseguimento dei suoi scopi primari l'associazione potrà altresì porre in essere anche attività a carattere commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, nonché sottoscrivere accordi e convenzioni con professionisti e società accreditate nel settore, con particolare riguardo ad attività di carattere promo-pubblicitario nell'interesse di imprenditori commerciali e artigiani e attività di carattere sociale e incontri per rendere più attiva la partecipazione della popolazione. Per dotarsi dei mezzi economici necessari al conseguimento dei propri scopi primari l'associazione, nel rispetto della normativa fiscale vigente in materia, potrà ricevere offerte dal pubblico mediante raccolte effettuate occasionalmente, anche offrendo ai sovventori beni simbolici di modico valore o piccoli servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

6. L'associazione infine, ha l'obbligo di conformarsi agli statuti e ai regolamenti dell'ACSI, ente di Promozione sportiva al quale è affiliata.

ART. 3 – DURATA

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda di ammissione su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 5 - I SOCI

1. L'associazione è costituita dalle seguenti tipologie di soci:
 - Soci ordinari;
 - Soci onorari.
2. L'Associazione istituirà una sessione di soci onorari, della quale faranno parte tutti coloro che avranno acquisito particolari benemeritenze a favore dell'Ente. Tutti indistintamente i soci onorari, le cui personalità contribuiscono a dare lustro e prestigio all'Associazione, non potranno ricoprire nessuna carica istituzionale e non saranno ammessi a svolgere nessun tipo di attività nell'ambito dell'Ente. Essi potranno partecipare alle manifestazioni che saranno programmate dall'associazione. La nomina dei soci onorari sarà a cura del Consiglio direttivo dell'associazione.
3. Sono soci ordinari coloro che hanno costituito l'associazione o che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo le modalità e termini contenuti nel presente statuto.

ART. 6 – DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Per il socio minorenni tale diritto è esercitato da colui che ne esercita la patria potestà e limitatamente all'elettorato attivo e al diritto di partecipazione assembleare.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 14.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito ed eventuale regolamento associativo.

ART. 7 – DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) Dimissione volontaria;
 - b) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea ordinaria, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - d) Scioglimento dell'associazione ai sensi dall'art. 24 del presente statuto.
2. L'associato radiato non può più essere ammesso.

ART. 8 – ORGANI

1. Gli organi sociali sono:
 - L'assemblea generale dei soci;
 - Il presidente;
 - Il consiglio direttivo.

ART. 9 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo, da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente o in mancanza di questi da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

ART. 10 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci ordinari e fondatori in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto di voto i soci maggiorenni e quelli minorenni tramite l'esercente la patria potestà.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, fino ad un numero massimo di numero tre deleghe.

ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, pubblicazione sul sito internet o pagine facebook del sodalizio o comunque attraverso qualsiasi altra forma di social network o messaggistica quali a titolo esemplificativo e non esaustivo (WhatsApp o Skype). Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per la nomina dei probiviri e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9 comma 2.

ART. 12 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi il diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'arti. 21 del codice civile, per deliberare sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 13 – ASSEMBLEA STRAODINARIA

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, pubblicazione sul sito internet del sodalizio, o comunque attraverso qualsiasi altra forma di social network o messaggistica quali a titolo esemplificativo e non esaustivo (WhatsApp o Skype). Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliare, elezione ed integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione e modalità di liquidazione.

ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri.
2. Il consiglio direttivo nomina il presidente, il vice presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
4. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di parità il voto del presidente è determinante;
6. Le deliberazione del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

ART. 15 – DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni. Ove non vi siano candidati rimasti esclusi, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione dello stesso utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di 20 giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dall'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

ART. 16 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

ART. 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Sono compiti del consiglio direttivo:
 - a) Deliberare sulle domande di ammissione a socio;
 - b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - c) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblee straordinarie nel rispetto dei quorum di cui art. 12 comma 2.
 - d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - f) Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
 - g) Accettare, e deliberare eventuali convenzioni e/o accordi che consentano il raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 18 – IL PRESIDENTE

1. Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

ART. 19 – IL VICEPRESIDENTE

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 20 – IL SEGRETARIO

1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

ART. 21 – IL RENDICONTO

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ART. 22 – ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 23 – PATRIMONIO

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

ART. 24 – SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci aventi potere di voto anche per delega scritta che venga allegata al verbale. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, senza l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile.

